



COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

AREA AMMINISTRATIVA

Determinazione Dirigenziale n. 149 del 18/12/2020

Repertorio Generale n. 21 del 14/01/2021

**Oggetto: ADESIONE ALLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE AI SENSI DEL
D.LGS.28/2010 PROMOSSO DA SABATO MARIA RITA. CONFERIMENTO INCARICO.**



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA AMMINISTRATIVA

III SERVIZIO CONTENZIOSO

Determinazione Dirigenziale n. 149 del 18/12/2020

Oggetto: ADESIONE ALLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE AI SENSI DEL D.LGS.28/2010 PROMOSSO DA SABATO MARIA RITA. CONFERIMENTO INCARICO.

IL RESPONSABILE DI AREA

Premesso che :

- che la signora Sabato Maria Rita, con istanza depositata in data 29/09/2020 presso l'Organismo di mediazione ed arbitrato ADR Center, ha avviato una procedura di mediazione nei confronti del Comune di Taormina, in persona del Sindaco pro-tempore ai sensi del D. Lgs. 28/2010 e s.m.i. (Norme in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali), avente ad oggetto ipotesi di espropriazione senza titolo;
- che con nota acquisita al Prot. Gen. N. 23398 del 02/10/2020, il responsabile dell'Organismo di mediazione ADR Center, dott. Leonardo D'Urso, ha trasmesso lettera di convocazione per il primo incontro della mediazione in oggetto in data 13/10/2020 ore 16,30;
- che con nota acquisita al Prot. Gen. n. 26469 del 04/11/2020, l'organismo di mediazione ADR Center ha comunicato la riconvocazione per il primo incontro nella data del 16/11/2020;

Tenuto conto:

- che dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di negoziazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio, ai sensi dell'art. 116, secondo comma del c.p.c. secondo il quale “il giudice condanna la parte costituita, che nei casi previsti dall'art.5 non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”;
- che nella struttura organizzativa di questo Ente non è previsto un ufficio legale preposto ad assicurare la tutela legale del Comune e che, pertanto, sussiste la necessità di reperire un professionista in possesso delle competenze necessarie;

Rilevata, pertanto, la necessità di procedere, con riferimento alla vertenza di che trattasi, alla nomina di un legale al quale affidare la difesa e rappresentanza legale dell'Ente in sede di procedimento di mediazione ai sensi del D. Lgs. 28/2010 e s.m.i. (Norme in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali), avente ad oggetto il pagamento di compensi professionali.

Atteso che, con la delibera di G.C. n. 287 del 11/11/2020, resa immediatamente esecutiva nelle forme di legge, il Sindaco è stato autorizzato ad aderire al procedimento di mediazione in nome e per conto dell'Ente nei confronti di Sabato Maria Rita , innanzi all' Organismo di mediazione ed arbitrato ADR Center.

Considerato che, con la suddetta delibera è stato, altresì, incaricato il responsabile dell'area amministrativa per l'adozione dei conseguenti atti gestionali, compresa la sottoscrizione del disciplinare di incarico per regolamentare il rapporto con il legale incaricato della rappresentanza in giudizio del comune.

Dato atto che:

l'art. 17, comma 1, lett. d) del d. lgs. 18.4.2016, n.50, applicabile in Sicilia ai sensi dell'art. 24 della l.r. 8/2016, prevede che le disposizioni del codice degli appalti e delle concessioni non si applicano “agli appalti concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n.31 e successive modificazioni:

1.1- in un arbitrato o in una conciliazione;

1.2- in procedimenti giudiziari dinanzi ad organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto

1.1, o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31”.

Dato Atto che l'Avv. Alberto Ponturo con studio in Messina, Via Tommaso Cannizzaro, n. 168, del foro di Messina, ha manifestato la disponibilità ad accettare il presente incarico per un compenso pari ad € 200,00 per compensi onnicomprensivi oltre €. 500,00 per contributo eventualmente dovuto all'organismo di mediazione;

Richiamata la Determinazione Sindacale n. 23 del 23.5.2019 con la quale lo scrivente è stato nominato responsabile dell'area amministrativa dell'Ente.

Dato atto che: ai fini dell'affidamento del presente incarico è stato richiesto all' ANAC il seguente codice Cig. Z512F3D1E3.

Visti:

- l'art. 17, comma 1, lett. d) del d. lgs. 18.4.2016, n.50;
- gli art.183, 184 e 191 del D.Lgs.267/2000 s.m.i.

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 287 del 11/11/2020 resa immediatamente esecutiva nelle forme di legge, di incaricare l'avv. Alberto Ponturo con studio in Messina, Via Tommaso Cannizzaro, n. 168, del foro di Messina, al fine di rappresentare e difendere l'Ente nella procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. 28/2010 promossa da Sabato Maria Rita;

Di dare atto:

- che, l'incarico è disciplinato dalla convenzione /tipo approvata con delibera di Giunta comunale n. 52 del 12/12/2016 , il cui schema è allegato alla presente determina per formarne parte integrante e sostanziale.;
- che, la spesa da impegnare per tale incarico è pari a euro 200,00 onnicomprensiva di spese generali 15%, CPA ed IVA, oltre €. 500,00 per contributo eventualmente dovuto all'organismo di mediazione, per un importo complessivo di €. 700,00 con imputazione alla Missione 1, Programma 01.11, Macroaggregato 1.10 (pren. Imp. 1251/2020) del redigendo bilancio 2020;
- che la presente determinazione ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art 183, comma 7 del Dlgs n.267/2000.

Di trasmettere la presente:

- al responsabile dell'area economico-finanziaria dell'Ente, per il visto di regolarità contabile di propria competenza;
- all'avv. Alberto Ponturo con studio in Messina, Via T. Cannizzaro, n. 168, per accettazione dell'incarico.

Di Disporre, ai sensi del D.lgs n. 33/2013, la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale, all'interno della sezione "*Amministrazione trasparente*", sotto-sezione di primo livello "*Bandi di gara e Contatti*".

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(BARTOLOTTA ANTONINO)
con firma digitale

COMUNE DI TAORMINA

SCHEMA DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO LEGALE.

L'anno duemilaventi, il giorno del mese di -----, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge:

tra

- 1) Il Comune di Taormina nella persona del il Dott. Antonino Bartolotta , Segretario Generale e Responsabile dell'Area Amministrativa, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente, C.F. 00299100834, P.IVA 00299100834;

e

- 2) L'Avv. Alberto Ponturo, nato a Taormina (ME) il 07/12/1980, iscritto all'Albo degli Avvocati del Foro di Messina, che agli effetti tutti del presente atto elegge domicilio presso questo Comune;

PREMESSO

- Con la delibera di G. C. n. 12 del 23/01/2020 il Sindaco è stato autorizzato ad aderire al procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010 promosso da Sabato M. Rita c/ Comune di Taormina;
- Con determina dell'Area Amministrativo R.G. n. _____ del _____ è stata affidata la rappresentanza dell'Ente all 'Avv. Alberto Ponturo con studio in Messina Via T. Cannizzaro n. 168,

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - L'incarico concerne la difesa, ivi compresa la facoltà di avanzare domanda riconvenzionale e di chiamare in causa terzi per qualsiasi titolo, e la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione nel procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi del D.

Lgs. n. 28/2010 promosso da Sabato M. Rita c/ Comune di Taormina.

A tal fine, il Sindaco rilascia apposita e formale procura. L'incarico è conferito per il solo presente grado di giudizio. Per ulteriori ed eventuali gradi della procedura l'Amministrazione si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifica ed ulteriore determinazione.

Art. 2 - L'incarico comprende oltre alla difesa tecnica anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, di talché l'amministrazione potrà richiedere all'Avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni e su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'Amministrazione dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione. Egli si impegna a relazionare, per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente all'Amministrazione Comunale copia di ogni atto prodotto in giudizio. Tale complessa attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.

Art. 3 - L'Avvocato incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno del rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione.

All'uopo dichiara:

- di impegnarsi a non accettare incarichi da terzi pubblici o privati, contro l'Amministrazione Comunale, per tutta la durata dell'incarico;
- di non avere in corso incarichi contro l'Amministrazione Comunale per conto di terzi pubblici o privati;

- di non avere in corso comunione di interessi, rapporti di affari o di incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del Codice Civile anche in presenza di una sola delle predette condizioni di incompatibilità.

Art. 4 - L'Avvocato incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate nel precedente art. 3). In caso di omessa comunicazione, entro dieci giorni dall'insorgenza di una delle predette condizioni, l'Amministrazione agirà ai sensi dell'ultimo periodo del precedente art. 3).

Art. 5 - Per il sostegno delle spese di causa l'Amministrazione corrisponderà, in seguito alla stipula del presente disciplinare e dietro richiesta del professionista incaricato, una somma di € 200,00 per compensi onnicomprensivi oltre €. 500,00 per contributo eventualmente dovuto all'organismo di mediazione.

Art. 6 - Il compenso per le prestazioni da svolgersi viene quantificato consensualmente secondo quanto previsto dalle linee guida per il conferimento degli incarichi legali approvate dal Comune di Taormina con la delibera di G.C. n°52 del 12/12/2016 e dalla determinazione dirigenziale n.1 del 14/12/2016. In particolare la misura del compenso è onnicomprensiva del compenso nelle singole voci di costo, complete di spese, oneri e contributi.

Art. 7 - Ai fini della presentazione della parcella si intende esaurito l'incarico in caso di recesso ai sensi dell'art. 2237 C.C. o comunque alla data del deposito del provvedimento giurisdizionale che conclude il grado di giudizio cui si riferisce l'incarico. Al proposito, l'avvocato incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell'Amministrazione, ivi comprese istruzioni e direttive necessario per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

Art. 8 - Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni dell'Amministrazione, l'incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dall'incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente disciplinare per l'incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell'Amministrazione, committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

Art. 9 - La sottoscrizione del presente disciplinare costituisce accettazione formale dell'incarico nel pieno ed integrale rispetto dei principi regolati e delle clausole contenute.

Art. 10- Il professionista si obbliga a comunicare il probabile rischio di soccombenza nella presente controversia entro 30 giorni dalla sottoscrizione della procura alle liti. La valutazione di tale rischio deve essere aggiornata con specifiche comunicazioni periodiche da rendere sulla base dello sviluppo della controversia, anche in relazione al verificarsi di preclusioni o decadenze, nonché all'andamento dell'istruzione probatoria, o ad altri elementi autonomamente valutati dal professionista; la comunicazione in questione deve essere trasmessa, comunque, almeno una volta l'anno entro il 30 giugno, al fine di poter adottare

eventuali provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio. Il rischio deve essere valutato secondo la seguente classificazione: basso, medio, medio alto, alto, e dovrà essere indicata la durata stimata del giudizio”.

Art. 11 – Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 il Comune informa il legale, il quale ne prende atto e dà il relativo consenso, che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 11 - Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del Codice Civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali e a quelle del regolamento comunale vigente.

Letto approvato e sottoscritto.

L’Avvocato

Per il Comune di Taormina
Il Responsabile Area Amministrativa



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Determina N. 149 del 18/12/2020

Servizio.3 III SERVIZIO CONTENZIOSO

Oggetto: ADESIONE ALLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE AI SENSI DEL D.LGS.28/2010 PROMOSSO DA SABATO MARIA RITA. CONFERIMENTO INCARICO .

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

In relazione al disposto dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,

APPONE

Il visto di Regolarità Contabile e

ATTESTA

che la complessiva spesa di € **700,00** trova la relativa copertura come da prospetto che segue:

Codice Bilancio	Importo	Impegno	Data Impegno	Esercizio di imputazione
1 0102 1.3	700,00	1251/2020	24/12/2020	2020

Taormina , 14/01/2021

Sottoscritto dal Responsabile
Area Economico Finanziaria
(LA TORRE ANGELA)
con firma digitale